

Codice DB1426

D.D. 9 agosto 2013, n. 1917

Foresta Regionale "San Bernardino" - Concessione di una baita sita in localita' Alpe Fornaletti, comune di Beura Cardezza (VB), ai Sigg. Aimini Giovanni Martino e Scolari Gabriele, per uso transitorio non residenziale. Introito Euro 240,00 - Cap. 30195/13. Cauzione Euro 75,00 - Cap. 68080/13. Impegno Cap. 479831/13.

Premesso che:

- i Sigg. Aimini Giovanni Martino (omissis) e Scolari Gabriele (omissis), residenti ai fini dell'atto concessorio rispettivamente (omissis), con lettera pervenuta il 07.08.2012, prot. n° 61651/DB14.17, hanno inoltrato un'istanza intesa ad ottenere il rilascio della concessione d'uso di una baita facente parte della Foresta Regionale "San Bernardino", in localita' Alpe Fornaletti, comune di Beura Cardezza (VB), distinta a catasto al foglio 37 mappale 72 (parte), occupante una superficie di 24 mq circa, ad uso transitorio non residenziale, per la durata di anni 6 (sei) dal 01.08.2013 al 31.07.2019;
- le pubblicazioni presso:
 - albo pretorio Comune di Beura Cardezza (VB), richiesta del 30.05.2013, prot. n° 39914/DB14.26;
 - Bollettino Ufficiale Regione Piemonte, richiesta del 30.05.2013, prot. n° 39912/DB14.26;non hanno prodotto ulteriori istanze per l'utilizzo del predetto bene regionale;
- i concessionari hanno ottemperato a quanto richiesto nella nota del 11.07.2013, prot. n° 48394/DB14.26, firmando la concessione, producendo l'attestazione di versamento di canone per il periodo dal 01.08.2013 al 31.07.2014, per un importo di Euro 240,00 e cauzione, per un importo di Euro 75,00;
- l'atto di concessione, repertorio n° 1105 del 09.08.2013, è agli atti presso il Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche di Vercelli;
- le norme che regolamentano i rapporti fra l'Amministrazione Regionale e i concessionari sono contenute nell'atto di concessione allegato alla presente determinazione.

Considerato che:

- a seguito della D.G.R. n° 2-9520 del 02.09.2008, la materia relativa alla gestione delle proprietà silvo-pastorali regionali, ivi compresi i vivai, e i provvedimenti amministrativi relativi agli affitti e le concessioni d'uso di baite e terreni compete al Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche della Regione Piemonte di Vercelli.

Ritenuto di:

- poter provvedere all'assegnazione del bene regionale richiesto per la durata di anni 6 (sei), dal 01.08.2013 al 31.07.2019, al canone annuo di Euro 240,00, da aggiornare annualmente in misura pari alle variazioni accertate dall'ISTAT, ed alle altre condizioni presenti nell'allegato atto di concessione;

vista la L.R. 28 luglio 2008, n° 23,

visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R;

tutto ciò premesso e attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n° 165/01;

visto l'art. 22 della L.R. 51/97;

vista la L.R. 7/01;

determina

per le considerazioni espresse in premessa:

- 1) di rilasciare la concessione di un fabbricato facente parte della Foresta Regionale “San Bernardino”, sito in località Alpe Fornaletti, comune di Beura Cardezza (VB), descritto in premessa, ai Sigg. Aimini Giovanni Martino e Scolari Gabriele, per uso transitorio non residenziale;
 - 2) di fissare la durata della suddetta concessione in anni 6 (sei), dal 01.08.2013 al 31.07.2019, al canone annuo di Euro 240,00, approvando tutte le condizioni presenti nell'allegato atto di concessione.
 - 3) di disporre in Euro 75,00 l'importo cauzionale previsto dalla L.R. 23 gennaio 1984, n° 8;
 - 4) di prendere atto che l'importo di Euro 240,00 quale canone dovuto per il periodo dal 01.08.2013 al 31.07.2014, risulta essere già stato versato dal concessionario sul conto corrente postale n° 10364107, intestato a Tesoreria Regione Piemonte – P.zza Castello n° 165 - 10122 Torino, come si evince dalle pezze giustificative agli atti presso il Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche di Vercelli e sarà introitato sul Cap. 30195 del bilancio 2013, mentre l'importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;
 - 5) l'importo cauzionale di Euro 75,00, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, risulta essere già stato versato dal concessionario sul conto corrente postale n° 10364107, intestato a Tesoreria Regione Piemonte – P.zza Castello n° 165 - 10122 Torino, come si evince dalle pezze giustificative agli atti presso il Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche di Vercelli e sarà introitato sul Cap. 68080 del bilancio 2013;
- la relativa restituzione verrà effettuata, alla scadenza della concessione, previa richiesta scritta dei concessionari, sul capitolo di spesa del relativo bilancio corrispondente al Cap. 479831 del bilancio 2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Francesco Caruso

Allegato



Rep. n.

ATTO DI CONCESSIONE DI UN FABBRICATO FACENTE PARTE DELLA FORESTA REGIONALE "SAN BERNARDINO", SITO IN LOCALITA' ALPE FORNALETTI, COMUNE DI BEURA CARDEZZA (VB), AI SIGG. AIMINI GIOVANNI MARTINO E SCOLARI GABRIELE, PER USO TRANSITORIO NON RESIDENZIALE.

Con il presente atto la Regione Piemonte, c.f. 80087670016, rappresentata dal Dirigente del Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche, Dr. Francesco Caruso (omissis) domiciliato ai fini del presente contratto, presso la sede regionale di Vercelli, Via F.lli Ponti n° 24, abilitato alla stipulazione del presente contratto dall'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n° 23,

C O N C E D E

ai Sigg. Aimini Giovanni Martino (omissis), e Scolari Gabriele (omissis), domiciliati rispettivamente, ai fini del presente contratto a Caravate (VA), Via XX Settembre n° 35 e a Caravate (VA), Via XXV Aprile n° 90, l'uso di un fabbricato facente parte della Foresta Regionale "San Bernardino", località Alpe Fornaletti, comune di Beura Cardezza (VB), distinto a catasto al foglio 37 mappale 72 (parte), occupante una superficie di 24 m² circa, come da cartografia in allegato, per uso transitorio non residenziale.

La concessione verrà assentita sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

Art.1 - La concessione avrà la durata di anni 6 (sei), dal 01.08.2013 al 31.07.2019, ed alla scadenza si intenderà risolta di pieno diritto senza bisogno di preventiva reciproca disdetta. I concessionari qualora intendano ottenere il rinnovo della concessione dovranno presentare apposita istanza all'Amministrazione Regionale almeno sei mesi prima della scadenza, restando convenuto che, qualora i concessionari restino nel possesso del bene oltre la

scadenza, saranno tenuti a corrispondere i ratei di indennizzo nella misura che verrà determinata, in maniera insindacabile e comunicata dall'Ente proprietario.

Art. 2 - Il canone annuo è fissato nella somma di Euro 240,00, da corrispondersi in un'unica soluzione anticipata. Ad ogni scadenza annuale il canone verrà aggiornato in misura pari alle variazioni accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; ai fini del calcolo vengono considerate le variazioni ISTAT verificatesi nel penultimo mese prima della scadenza. Qualora trascorso un mese dalla scadenza pattuita, i canoni dovuti non siano stati regolarmente ed esattamente corrisposti, saranno dovuti dal giorno stesso della scadenza e senza necessità di costituzione in mora, anche gli interessi legali. I concessionari hanno costituito l'importo cauzionale previsto dall'art. 20 della L.R. n° 8 del 23.01.1984 di Euro 75,00, ad integrazione di quelli precedentemente versati di Euro 6,46, in relazione all'atto rep. n° 100 del 07.09.1990, di Euro 30,26, in relazione all'atto rep. n° 813 del 30.01.2001 e di Euro 8,00, in relazione all'atto rep. n° 979 del 25.06.2007.

Art. 3. - In caso di rinuncia da parte dei concessionari, prima della scadenza della concessione, da notificare all'Amministrazione Regionale a mezzo di lettera raccomandata, le parti saranno tenute al pagamento del canone dovuto fino allo spirare dell'anno in corso alla data di rinuncia.

Art. 4 - L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione, senza che i concessionari abbiano diritto ad indennità di risarcimento o compensi qualsiasi, salvo il rimborso della quota parte di canone già corrisposta anticipatamente per il periodo di mancato utilizzo del bene.

Art. 5 - Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dei

concessionari. Le opere aventi carattere straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Regionale.

Art. 6 - E' vietato ai concessionari cedere la presente concessione, in tutto o in parte, sia a titolo gratuito che oneroso, senza l'assenso scritto dell'Ente Concedente, pena la revoca della concessione.

Art. 7 - I concessionari s'impegnano a tenere completamente sollevata l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare non solo alla proprietà data in uso ma anche a terzi, sollevando sempre l'Amministrazione Regionale da qualunque azione promossa da terzi per danni o molestie e sopportandone i relativi oneri.

Art. 8 - I funzionari dell'Amministrazione Regionale potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, al fabbricato dato in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

Art. 9 - Al termine della concessione i concessionari dovranno restituire il bene in buono stato di conservazione e manutenzione, riconoscendo espressamente che eventuali opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite all'Amministrazione Regionale senza compenso alcuno, salvo la facoltà della stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino dell'immobile a cura e spese dei concessionari.

Analogo diritto spetta alla Regione Piemonte nelle ipotesi di rinuncia da parte dei concessionari o di revoca della concessione.

Art. 10 - La presente concessione è revocabile in ogni momento con semplice diffida qualora i concessionari non dovessero attenersi alle condizioni in essa previste nonché a tutte le altre prescrizioni legislative ed amministrative comunque attinenti la concessione stessa.

Art. 11 - Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico dei concessionari.

Vercelli, li

IL CONCEDENTE

I CONCESSIONARI

Le parti approvano senza riserve e cumulativamente tutte le condizioni del presente contratto. Inoltre ai sensi dell'art 1341 del Codice Civile dichiarano di approvare specificatamente le condizioni previste dagli artt. 4-5-7-9-10-11.

IL CONCEDENTE

I CONCESSIONARI